

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE**

**Articolo 1**

**Definizioni**

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

**Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando o Capitolato d'Oneri):** uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) degli Esecutori di lavori di manutenzione al Mercato Elettronico;

**Condizioni Generali di Contratto:** il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Esecutore contraente (o l'Appaltatore) in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

**Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RdO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

**Contratto:** il contratto di esecuzione dei lavori di manutenzione e prestazione dei servizi connessi, concluso nell'ambito del Sistema di e- Procurement tra l'Esecutore contraente ed il Soggetto Aggiudicatore;

**Esecutore:** uno dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico, relativamente ai Bandi aventi ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di manutenzione;

**Giorno lavorativo:** dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

**Parte:** il Soggetto Aggiudicatore; l'Esecutore contraente o Appaltatore;

**Corrispettivo:** il corrispettivo versato dal Punto Ordinante all'Esecutore contraente a fronte dell'esecuzione del Contratto;

**Punto Ordinante:** il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di *e-Procurement* in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'affidamento dei lavori attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico per i quali richiede l'Abilitazione;

**Richiesta di Offerta (o RdO):** Strumento di Negoziazione mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore invia



l'invito ad offrire ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

**Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (o Regole):** il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

**Responsabile del Procedimento (o RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto:** il/i soggetto/i individuato/i da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto;

**Direttore dei Lavori:** il soggetto individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore, su proposta del RUP, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Soggetto Aggiudicatore e/o Committente:** (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

## Articolo 2

### Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra gli Esecutori e i Soggetti Aggiudicatori per il tramite dei Punti Ordinanti mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto l'esecuzione di Lavori di Manutenzione di cui alla documentazione, anche progettuale, predisposta dal Soggetto Aggiudicatore.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) dalla proposta dell'Esecutore, seguito di RdO, e dalla relativa accettazione del Punto Ordinate, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle Linee Guida Anac;
- e) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali, la documentazione progettuale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui l'Esecutore contraente dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Esecutore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

### **Articolo 3**

#### **Obbligazioni generali dell'Esecutore contraente**

- 1. Sono a carico dell'Esecutore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. L'Esecutore contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni che verranno impartite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Contratto.
- 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale



e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Esecutore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i Lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nel D.M. n. 49 del 2018. L'esecutore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinate e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei lavori eseguiti allo specifico Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Esecutore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Esecutore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinate o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. L'Esecutore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinate di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. L'Esecutore contraente che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di inscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Esecutore stesso, ha determinato il pregiudizio. Qualora l'Esecutore, avendo firmato il registro di contabilità con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve entro i successivi 15 giorni, scrivendo e firmando nel registro le domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, i fatti registrati nel registro di contabilità si intenderanno definitivamente accertati e l'Esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.



8. L'esecutore contraente si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'esecutore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.
9. Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici e comunque nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante. L'Esecutore contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Esecutore contraente si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
10. L'Esecutore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Esecutore contraente verificare le relative procedure.
11. L'Esecutore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Esecutore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
12. L'Esecutore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
13. L'Esecutore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
14. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Esecutore contraente si impegna ad



osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

15. L'Esecutore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

16. L'esecutore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.

17. L'Esecutore è tenuto a comunicare al Punto Ordinante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Punto Ordinante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

18. **<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento:** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il Punto Ordinante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

#### **Articolo 4**

##### **Obbligazioni specifiche dell'Esecutore contraente**

1. L'Esecutore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- a) eseguire i lavori nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dalla Committente;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del



Punto Ordinate non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. L'Esecutore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinate.

#### **Articolo 5**

##### **Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori è disciplinata attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Soggetto Aggiudicatore, sentito l'Esecutore contraente, successivamente alla stipula del Contratto.

#### **Articolo 6**

##### **Collaudo/Verifica di regolare esecuzione**

1. I lavori di manutenzione oggetto di Contratto sono sottoposti a Collaudo o a verifica di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto verrà all'uopo stabilito dal Soggetto aggiudicatore. Per la relativa disciplina si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando applicabili e all'art. 24 del D.M. n. 154 del 2017.

#### **Articolo 7**

##### **Garanzie e coperture assicurative**

L'Esecutore contraente è obbligato a: a) costituire una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, nelle modalità e alle condizioni di cui agli artt. 103 e 104, co.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (tale fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31.); b) stipulare, in conformità all'art. 103, co.7 e 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una polizza assicurativa che tenga indenne il soggetto aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi



nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori sarà quello risultante dall'Offerta dell'Esecutore in risposta alla RdO del Punto Ordinante. Il Soggetto Aggiudicatore potrà corrispondere all'Esecutore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni e modalità stabilite dall'art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

3. Il Corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati con il corrispettivo d'appalto.

5. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato determinato a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. L'Esecutore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi concordati tra le parti.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

7. Si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità ivi previste.

8. Al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi, il Punto Ordinante e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.



## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Esecutore contraente, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nei successivi commi sono dovuti gli interessi legali e/o di mora. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
6. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
7. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
8. All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il



responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori

9. L'Esecutore contraente si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

10. Per i Punti Ordinanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

11. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Soggetto Aggiudicatore - del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

12. Ciascuna fattura emessa dall'Esecutore contraente dovrà contenere, il riferimento alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 nonché dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

13. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Esecutore contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

14. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



## **Articolo 10**

### **Penali**

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Soggetto Aggiudicatore di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto.
5. Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
6. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP e/o del direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
7. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Esecutore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Esecutore contraente medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Aggiudicatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

## **Articolo 11**

### **Responsabilità**



1. L'Esecutore contraente, fermo restando l'obbligo di prestare la polizza assicurativa di cui al precedente art. 7, si impegna a manlevare e a tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie.

## **Articolo 12**

### **Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Esecutore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti dell'Esecutore contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- d) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Soggetto Aggiudicatore di lavori in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f) violazione dell'art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
- g) nel caso di cui all'art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- l) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte



dell'Esecutore contraente nel termine a tal fine fissato dal Soggetto Aggiudicatore.

Fermo quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatore potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.108 del D.lgs. 50/2016.

### **Articolo 13**

#### **Recesso**

1. Il Soggetto Aggiudicatore ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante. Il Punto Ordinante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.



6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

#### **Articolo 14**

##### **Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto all'Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Punto Ordinate. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991
4. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

#### **Articolo 15**

##### **Trasparenza**

1. L'Esecutore contraente espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare



situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Esecutore contraente non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore contraente, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Esecutore contraente si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

## **Articolo 16**

### **Riservatezza**

1. L'Esecutore contraente, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Esecutore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Esecutore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
5. L'Esecutore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, l'Esecutore contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.



7. Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Esecutore contraente o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 55.

## **Articolo 17**

### **Trattamento dei dati personali**

1. L'Esecutore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Esecutore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Esecutore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Esecutore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Esecutore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Esecutore e nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui l'Esecutore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati



personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà l'Esecutore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Esecutore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **Articolo 18**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Esecutore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", di seguito "**A.N.AC.**") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. In ogni caso, si conviene che il Punto Ordinate, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente con raccomandata A/R nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Esecutore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i



subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

5. L'Esecutore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. L'Esecutore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

7. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO, all'indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

8. L'Esecutore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Esecutore contraente dedicato/i.

9. L'Esecutore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Esecutore contraente si obbliga a trasmettere al Punto Ordinante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il



Punto Ordinate, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Esecutore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Esecutore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

## **Articolo 19**

### **Subappalto**

1. Resta inteso che qualora l'Esecutore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare i lavori o le parti di opere oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. L'Esecutore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinate, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Esecutore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per l'operatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo a quest'ultimo, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore se del caso, v) la



certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Aggiudicatore revocherà l'autorizzazione.

6. L'Esecutore contraente, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla RdO.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere:

- a) praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
- b) corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Soggetto Aggiudicatore, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Esecutore contraente è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Esecutore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Soggetto Aggiudicatore, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

10. L'Esecutore contraente è responsabile in via esclusiva nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dei danni che dovessero derivare, al Soggetto Aggiudicatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Esecutore contraente si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

11. L'Esecutore contraente è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Esecutore contraente trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio



delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. L'Esecutore contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

13. L'Esecutore contraente si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

14. Il Soggetto Aggiudicatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Esecutore contraente si obbliga a trasmettere al Soggetto Aggiudicatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Esecutore contraente svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Soggetto Aggiudicatore può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Esecutore contraente si obbliga a comunicare al Soggetto Aggiudicatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

19. L'Esecutore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Esecutore contraente intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della RdO e devono essere depositati al Soggetto Aggiudicatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti stabiliti dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea n. C-63/18, del 26/09/2019 e n. C-402/18 del 27/11/2019.

22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.